

5. La parte istante, decorso il termine di novanta giorni senza che l'offerta sia stata formulata o qualora comunichi che intende respingerla, può proporre la domanda giudiziale. L'Avvocatura può formulare ulteriori proposte transattive prima della data della camera di consiglio.

6. La comunicazione di cui al comma 1 sospende, per tutta la durata delle trattative e comunque per non oltre novanta giorni, il decorso del termine di decadenza di cui all'articolo 4.

7. L'atto di transazione è sottoscritto per lo Stato dall'avvocato generale dello Stato o per sua delega da un avvocato dello Stato o dall'avvocato distrettuale e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione interessata. Esso è redatto in triplice originale uno dei quali viene immediatamente trasmesso dall'Avvocatura alla parte istante, un altro al Ministero dell'economia e delle finanze affinché provveda al pagamento della somma convenuta con la transazione entro novanta giorni dalla sottoscrizione della stessa, ed il terzo è depositato nella cancelleria della corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio. Una copia dell'atto di transazione è trasmessa, senza ritardo, a cura della cancelleria, al procuratore generale della Corte dei conti.

8. La cancelleria della corte d'appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio, scaduto il termine di pagamento previsto dal comma 7 e riscontrata la conformità tra l'originale depositato e quello esibito dalla parte interessata, ne cura la spedizione a quest'ultima in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile.

9. L'atto di transazione è esente dall'imposta di registro.

10. Gli onorari per l'eventuale assistenza e consulenza prestate ai fini della definizione dell'accordo transattivo restano a carico di ciascuna parte. L'onorario corrisposto all'Avvocatura dello Stato è determinato in misura corrispondente ai minimi indicati dalle tariffe professionali ridotto ad un quarto.

11. Per l'espletamento della fase precontenziosa di cui al presente articolo, da parte degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni interessate provvedono, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla provvista di locali e di attrezzature anche informatiche, nonché all'attribuzione mediante comando o distacco di unità di personale amministrativo in possesso di specifiche professionalità».

All'articolo 2, comma 1:

alla lettera a), capoverso 3, dopo le parole: « giudice ordinario, » la parola: « al » è sostituita dalle seguenti: « nei confronti del », dopo le parole: « del giudice militare, » la parola: « del » è sostituita dalle seguenti: « nei confronti del » e dopo le parole: « rilevanti penalmente » le parole: « ed al » sono sostituite dalle seguenti: « e nei confronti del »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) al comma 6 le parole: "Il decreto è immediatamente esecutivo." sono sostituite dalle seguenti: "Il decreto è motivato in forma sintetica ed è immediatamente esecutivo." »;

la lettera c) è soppressa.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. L'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è sostituito dal seguente:

“ART. 5. — (Comunicazioni). — 1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale presso la Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati al procedimento.

2. Il procuratore generale presso la Corte dei conti trasmette gli atti al pro-

curatore regionale competente per l'esercizio dell'azione di responsabilità, salvo che provveda direttamente all'archiviazione in caso di carenza assoluta dei necessari presupposti per l'instaurazione del relativo giudizio.

3. I giudizi di responsabilità in cui è parte un magistrato della Corte dei conti sono attribuiti alla competenza della sezione giurisdizionale per la regione Lazio. Per i giudizi in cui è parte un magistrato della Corte dei conti in servizio presso le sezioni giurisdizionali aventi sede nella regione Lazio è competente la sezione giurisdizionale per la regione Umbria.

4. La cancelleria comunica immediatamente il decreto di cui al comma 1 altresì al Ministero dell'economia e delle finanze affinché provveda al pagamento entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'eventuale notifica del precetto ed i successivi atti di esecuzione forzata dei titoli esecutivi di cui agli articoli 2-bis e 3 sono compiuti nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze indipendentemente dall'amministrazione nei cui confronti si è formato il titolo della cui esecuzione si tratta».

Nel Capo I, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«ART. 3-bis. — 1. Nei procedimenti di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora assunti in decisione si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. L'Avvocatura dello Stato del distretto di corte di appello ove pende il giudizio può formulare proposta di transazione prima dell'assegnazione della causa in decisione attenendosi ai criteri di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto.

2. Nella ipotesi di cui al comma 1 la transazione conclusa nella pendenza del giudizio di cui all'articolo 3 della legge 24

marzo 2001, n. 89, comprende la definizione convenzionale delle relative spese e la sua sottoscrizione comporta rinuncia agli atti del giudizio medesimo e ne produce l'estinzione ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile. L'estinzione è dichiarata con decreto del Presidente del collegio della corte di appello presso cui pende il giudizio.

3. Nei procedimenti di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a procedimenti di competenza del giudice tributario continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 3 nel testo anteriormente vigente. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Il decreto di cui al comma 4 del citato articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, è adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ne dà altresì comunicazione ai presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto » e le parole: « Da tale ultima pubblicazione » sono sostituite dalle seguenti: « Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ».

All'articolo 5, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) al comma 4, dopo le parole: "fuori ruolo" sono inserite le seguenti: "nel limite massimo di dieci unità"».

All'articolo 6:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro della giustizia predisponde, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano straordinario pluriennale di interventi per l'acquisizione e per l'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti

indispensabili al potenziamento del settore penitenziario utilizzando prioritariamente gli strumenti previsti dall'articolo 145, comma 34, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un onere complessivo pari a euro 93.328.000. Il piano straordinario viene sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono parere entro trenta giorni, decorsi i quali il piano può essere ugualmente adottato. Il Ministro riferisce con relazione semestrale alle Camere sullo stato di attuazione del piano straordinario e sui rapporti con l'attuazione del programma ordinario »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia predispone l'elenco degli istituti penitenziari la cui dismissione può avvenire mediante il ricorso allo strumento della permuta ».

Il Capo IV è soppresso.

Alla rubrica del Capo V sono aggiunte in fine le seguenti parole: « Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4 ».

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

« ART. 8-bis. — 1. All'articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni" ».

All'articolo 9, comma 1, le parole da: « 10.694.896 » *fino a:* « 2006 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 10.696.000 per l'anno 2002 e di euro 20.658.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 ».

(A.C. 3290 – Sezione 6)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE 24 MARZO 2001, N. 89, RECANTE PREVISIONE DI EQUA RIPARAZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLLE DEL PROCESSO E MODIFICA DELL'ARTICOLO 375 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — 1. La tabella A annessa all'articolo 7 della legge 2 dicembre 1998, è parzialmente modificata dalla tabella A allegata al presente decreto-legge.

2. Gli effetti della modifica tabellare di cui comma 1 si producono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. I procedimenti già in corso alla stessa data restano di competenza del giudice davanti al quale sono pendenti secondo le norme attualmente in vigore.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente allegato:

Annesso

(articolo 01)

« Spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato ».

Tabella A

Dal distretto di	Al distretto di
Roma	Firenze
Firenze	Genova
Genova	Torino
Torino	Milano
Milano	Brescia
Brescia	Venezia
Venezia	Trento
Trento	Trieste
Trieste	Bologna
Bologna	Ancona
Ancona	Perugia
Perugia	L'Aquila
L'Aquila	Campobasso
Campobasso	Bari
Bari	Lecce
Lecce	Potenza
Potenza	Catanzaro
Catanzaro	Caltanissetta
Caltanissetta	Catania
Catania	Messina
Messina	Reggio Calabria
Reggio Calabria	Catanzaro
Catanzaro	Salerno
Salerno	Napoli
Napoli	Roma

01. 01. Benedetti Valentini.

Sopprimerlo.

1. 3. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole da: « si propone » fino a: « nel cui distretto » sono sostituite dalle seguenti: « concernente il danno di cui all'articolo 2 derivante da giudizi davanti ai giudici ordinari si propone alla Corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi

di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. La stessa domanda per il danno derivante da giudizi proposti dinanzi ai giudici amministrativi e speciali si propone alla Corte d'appello nel cui distretto ha sede il giudice davanti al quale si ».

1. 1. Benedetti Valentini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole da: « si propone » fino a: « nel cui distretto » sono sostituite dalle seguenti: « concernente il danno di cui all'articolo 2 si propone alla Corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice dinanzi al quale si ».

1. 2. Benedetti Valentini.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. La Commissione.

(Approvato)

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. La Commissione.

(Approvato)

ART. 3-bis.

Sopprimerlo.

3-bis. 1. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter. — 1. Nei casi in cui vi sia sproporzione tra l'organico di una sede giudiziaria ricevente e la quantità di procedimenti ad essa provenienti da altro distretto per effetto dell'applicazione del presente decreto-legge e della legge 24 marzo 2001, n. 89, nonché dell'applicazione dell'articolo 11 del codice di procedura penale, gli organici degli uffici giudiziari compresi nel distretto destinatario dei detti procedimenti sono incrementati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un numero di magistrati e di personale ausiliario proporzionato al carico aggiuntivo verificato ed a quello atteso.

3-bis. 01. Benedetti Valentini.

CAPO II

MISURE URGENTI PER LA NOMINA DEI GIUDICI DI PACE E PER IL SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI GOVERNO DELLA MAGISTRATURA.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a, capoverso 1, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: nove mesi.

4. 1. Bonito, Siniscalchi.

Al comma 1, lettera b, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: in più, fino alla fine del comma, con le seguenti: nei distretti compresi in non più di due regioni.

4. 2. Bonito, Siniscalchi.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).

5. 1. Bonito, Siniscalchi.

CAPO III

INTERVENTI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

ART. 6.

Sopprimerlo

6. 1. Pisapia.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: predisporre, aggiungere le seguenti: sentito il ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. 3. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* La Russa, Cola, Fragalà.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 23 dicembre 2000, n. 388, aggiungere le seguenti: ovvero per il tramite degli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. 2. La Russa, Cola, Fragalà.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 93.328. 000 con le seguenti: euro 93.326.896.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: euro 10.696.000 con le seguenti: euro 10.694.896.

6. 7. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere dalle parole: decorsi i quali, fino alla fine del periodo.

*** 6. 4.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Pisapia.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.

* **6. 5.** Bonito, Siniscalchi.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Al piano di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

6. 6. La Russa, Cola, Fragalà.

(Approvato)

CAPO V

MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 2002, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 2 LUGLIO 2002, N. 133, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PERSONALE ED ULTERIORI MISURE PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO. MODIFICA ALL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 341, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 19 GENNAIO 2001, N. 4.

ART. 8.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: ai servizi di protezione fino alla fine della lettera, con le seguenti: alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria.

8. 1. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* La Commissione.

(Approvato)

ART. 8-bis.

Sopprimerlo.

8.bis.1. La Commissione.

(Approvato)

ART. 9.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: per gli anni 2002, 2003 e 2004.

9. 1. *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)*

(Approvato)

(A.C. 3290 – Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

con provvedimento di cui all'oggetto si è inciso nel settore della giustizia ed in particolar modo in quello della edilizia penitenziaria;

le norme del codice penale ed in particolare delle legge in tema di ordinamento penitenziario statuiscono una netta separazione per quanto attiene alla restrizione con suddivisione tra condannati con sentenza definitiva e detenuti in attesa di giudizio;

di fatto non si è mai data completa attuazione di tali previsioni;

impegna il Governo

a tenere conto di tale normativa nelle nuove costruzioni penitenziarie e nell'adeguamento di quelle esistenti.

9/3290/1. Ghedini, Vitali, Pecorella, Santanchè.

La Camera,

premessò che il trattamento economico dei giudici di pace è minutamente regolato dalla legge 21 novembre 1991 n. 374, come modificata dall'articolo 15 del decreto-legge 7 ottobre 1994 n. 571, convertito con legge 6 dicembre 1994 n. 673 e dall'articolo 5 della legge 16 dicembre 1999 n. 479;

osservato che l'articolo 11 della legge 1991, n. 374 prevede, tra l'altro, che ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità di particolare rilievo per ciascuna udienza penale, anche se non dibattimentale, nonché per ogni altro processo assegnato e comunque definito;

osservato che tale disposizione suscita forti perplessità in considerazione del fatto che i giudici di pace che esercitano le funzioni giudiziarie in materia penale percepiscono indennità non commisurate alla varietà dei provvedimenti espressamente indicati dal decreto legislativo n. 274 del 2000, quali, ad esempio, il decreto di archiviazione, ordinanza che dichiara l'incompetenza, il provvedimento con cui il giudice di pace ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infon-

dato, il decreto e l'ordinanza nel procedimento di esecuzione, il provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, il decreto di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, il decreto di sequestro preventivo e conservativo, la decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate, la decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche;

impegna il Governo

ad avviare ogni iniziativa di propria competenza affinché, quanto prima, si riveda la normativa riguardante le indennità da corrispondere ai giudici di pace in materia penale, con particolare riferimento alla disposizione di cui all'articolo 11 della legge 1991, n. 374, e alle modalità di assegnazione dei procedimenti.

9/3290/2. Bertolini, Falanga, Pecorella, Buemi, Bonito, Cola, Fanfani, Lussana, Pisapia, Francesco Saverio Romano, Vitali.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1738 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2002, N. 210, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO E DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (APPROVATO DAL SENATO) (3291)

(A.C. 3291 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti e subemendamenti presentati.

(A.C. 3291 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Delbono 1. 31, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3291 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383).

1. All'articolo 1, comma 4-*bis*, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: « atto di conciliazione » sono inserite le seguenti: « nel quale sia indicato il livello di inquadramento attribuito al lavoratore ».

2. L'articolo 1-*bis* della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:

« ART. 1-*bis*. - *(Emersione progressiva)*.
- 1. In ogni capoluogo di provincia sono

istituiti presso le direzioni provinciali del lavoro i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). I Comitati sono composti da 16 membri nominati dal prefetto; otto dei quali sono designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, dal comune, dalla regione e dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e otto designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro. Il componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume le funzioni di presidente. I Comitati sono nominati entro il 30 ottobre 2002. I Comitati possono operare qualora alla predetta data siano stati nominati la metà più uno dei componenti. Le funzioni di segreteria dei CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro.

2. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al CLES di cui al comma 1, dove ha sede l'unità produttiva, entro il 28 febbraio 2003 un piano individuale di emersione contenente:

a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, relativamente a materie diverse da quella fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;

b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico, in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione, mediante sottoscrizione di un apposito verbale aziendale degli accordi sindacali collettivi a tale fine conclusi, a livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con rife-

rimento a ciascun settore economico; per i settori economici per i quali non operano organi di rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori in sede provinciale, i predetti accordi possono essere conclusi a livello nazionale o regionale;

c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;

d) l'impegno a presentare un'apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del CLES.

3. I CLES sono integrati dai comitati provinciali per l'emersione istituiti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

4. I piani di emersione individuale presentati alla data di entrata in vigore del presente articolo sono trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti.

5. I comitati di cui al comma 1 ricevono i piani di emersione individuale presentati dai datori di lavoro interessati all'emersione progressiva ed hanno i seguenti compiti:

a) valutare le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali formulando eventuali proposte di modifica;

b) valutare la fattibilità tecnica dei contenuti del piano di emersione;

c) definire, nel rispetto degli obblighi di legge, temporanee modalità di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare;

d) verificare la conformità del piano di emersione ai minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui al comma 2.

6. I componenti dei CLES non sono responsabili per i fatti connessi alla realizzazione del piano di emersione progressiva che si verificano durante il periodo di attuazione dello stesso, nonché del man-

cato rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività al termine del periodo di emersione.

7. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al competente CLES, con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso.

8. Il CLES approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1.

9. Il CLES approva il piano di emersione entro sessanta giorni dalla sua presentazione, previa eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 7, ovvero respinge il piano stesso.

10. Le autorità competenti, previa verifica della avvenuta attuazione del piano, rilasciano le relative autorizzazioni entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati nel piano. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.

11. La dichiarazione di emersione ai sensi del presente articolo è presentata entro il 15 maggio 2003 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1.

12. Le certificazioni di regolarità rilasciate ai datori di lavoro, precedentemente alla presentazione dei piani individuali di emersione, conservano la loro efficacia.

13. I soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che già in corso di applicazione di tali contratti non sono riusciti a rispettare gli obblighi assunti, ovvero che alla conclusione del pe-

riodo previsto per il riallineamento non sono riusciti a corrispondere i minimi contrattuali nazionali, possono accedere ai programmi di emersione progressiva secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

14. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto fino alla conclusione del periodo di emersione.

15. L'approvazione del piano individuale di emersione ai sensi del presente articolo comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto di regolarizzazione, la sospensione, già nel corso dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del piano stesso, di eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nei confronti del datore di lavoro che ha presentato il piano ».

3. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: « redditi di lavoro autonomo » sono aggiunte le seguenti: « e alle imprese che svolgono attività agricola non produttiva di reddito di impresa ».

ART. 2.

(Norme in materia di edilizia).

1. Le imprese edili che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva nel settore edile al fine dell'affidamento degli appalti pubblici.

3. All'articolo 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2006 ».

ART. 3.

(Rapporti di lavoro a tempo parziale).

1. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, le parole: « continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « continuano a produrre effetti, salvo diverse intese, sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2003 ».

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3291 – Sezione 4)MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 2, capoverso 1, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « La regione e l'ANCI provvedono, rispettivamente, ad individuare, nell'ambito del territorio provinciale, l'ASL e il comune competente alla designazione »;

al comma 2, dopo il capoverso 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per l'attività e il funzionamento dei CLES è autorizzata la spesa massima di 500.000 euro per l'anno 2002 e di 2,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »;

al comma 2, capoverso 2, lettera a), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « ; le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico interessato, debbono fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogenei. In caso di mancata sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2003, degli accordi sindacali collettivi di riallineamento a livello provinciale, ovvero a livello nazionale o regionale, le proposte per il progressivo adeguamento formulate dagli imprenditori sono valutate dal CLES. In tal caso, per la validità delle delibere del CLES è richiesto il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei rappresentanti nominati dalle parti sociali; »;

al comma 2, capoverso 2, lettera b), le parole: « sottoscrizione di un apposito verbale » *sono sostituite dalle seguenti:* « sottoscrizione con apposito verbale »;

al comma 2, il capoverso 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I CLES operano in accordo con le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Tali commissioni sono integrate da un membro designato da ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che ha sottoscritto l'avviso comune, in materia di emersione dell'economia sommersa, in data 19 luglio 2002, qualora la stessa non sia già rappresentata nelle commissioni medesime »;

al comma 2, il capoverso 4 è soppresso;

al comma 2, dopo il capoverso 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Qualora il piano individuale di emersione contenga proposte per il progressivo adeguamento che coinvolgono interessi urbanistici e ambientali, il CLES sottopone il piano al parere del comune competente per territorio, che esprime, in ordine a tali interessi, il parere stesso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine il CLES valuta comunque il piano »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. I piani di emersione individuale di cui all'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come modificato dal presente articolo, presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti ».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — (Ambito di applicazione delle disposizioni). — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle società ed associazioni sportive nonché alle comunità terapeutiche convenzionate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

All'articolo 2:

al comma 1, la parola: « edili » è soppressa;

al comma 2, le parole da: « l'INPS, l'INAIL » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « l'INPS e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006" »;

nella rubrica la parola: « edilizia » è sostituita dalle seguenti: « appalti pubblici ».

All'articolo 3, comma 1, le parole: « salvo diverse intese » sono sostituite dalle seguenti: « salvo diverse previsioni dei contratti collettivi ».

(A.C. 3291 — Sezione 5)

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, premettere il seguente:

All'articolo 1, comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sostituire le parole: 30 novembre 2002 » con le seguenti: 15 maggio 2003 ».

1. 5. Delbono, Motta, Duilio, Cordoni, Squeglia, Trupia, Carbonella, Camo, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Innocenti.

Al comma 1, premettere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Per i lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione si applicano le norme di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28

novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 comma 1, lettera *d*) della legge 24 giugno 1997, n. 196.

- 1. 6.** Guerzoni, Motta, Delbono, Cordoni, Trupia, Gasperoni, Duilio, Camo, Carbonella, Nigra.

Al comma 1 premettere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 4-*bis* della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato il primo periodo.

- 1. 7.** Nigra, Cordoni, Delbono, Innocenti, Guerzoni, Duilio, Gasperoni, Buffo, Camo, Squeglia, Trupia, Motta.

Al comma 1, dopo le parole: livello di inquadramento attribuito al lavoratore, *aggiungere le seguenti:* , come specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori.

- 1. 3.** Cordoni, Delbono, Motta, Guerzoni, Gasperoni, Duilio, Nigra, Trupia.

(Approvato)

Al comma 1 dopo le parole: livello di inquadramento attribuito al lavoratore, *aggiungere le seguenti:* , o in mancanza, dei contratti collettivi stipulati per le categorie affini.

- 1. 4.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Delbono, Cordoni, Duilio, Trupia, Squeglia, Motta, Carbonella, Camo, Nigra, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 4-*bis* della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono aggiunte in fine, dopo le parole: « di riferimento » le seguenti: « , sottoscritti dalle

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori.

- 1. 8.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Motta, Cordoni, Delbono, Gasperoni, Squeglia, Nigra, Trupia, Siacca, Duilio.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 1-bis, comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: e l'ANCI, *con le seguenti:* e le Province.

- 1. 11.** Didonè, Dario Galli.

Al comma 2, capoverso 1, Art. 1-bis, comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: entro il 30 ottobre 2002, *con le seguenti:* entro il 31 dicembre 2002.

- 1. 12.** Didonè, Dario Galli.

Al comma 2, capoverso Art. 1-bis, comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: entro il 30 ottobre 2002, *con le seguenti:* entro il 30 novembre 2002.

- 1. 13.** Didonè, Dario Galli.

Al comma 2, capoverso Art. 1-bis, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. È istituito presso ogni direzione regionale del lavoro un Comitato regionale che svolge il coordinamento dei CLES provinciali, senza ulteriori oneri per lo Stato. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 il Comitato regionale presenta un rapporto sullo stato del processo di emersione alla giunta e al consiglio regionale, al CNEL e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

- 1. 14.** Cordoni, Motta, Delbono, Gasperoni, Duilio, Innocenti, Trupia, Diana.

Al comma 2, capoverso Art. 1-bis, comma 2, alinea, sostituire le parole: entro il 28 febbraio 2003, con le seguenti: entro il 31 marzo 2003.

1. 15. Didonè, Dario Galli.

All'articolo 1, capoverso Art. 1-bis, comma 2, alla lettera a), sopprimere da: le proposte di progressivo adeguamento, fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, alla lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri, del settore economico interessato, devono far riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogenei.

1. 16. Motta, Guerzoni, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Nigra, Trupia.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.1.
DEL GOVERNO.

Al secondo periodo, sopprimere dalle parole: In caso, fino al termine: parti sociali.

0. 1. 1. 1. Motta, Delbono, Cordoni, Duilio, Grandi.

(Approvato)

Al secondo periodo, sostituire le parole da: collettivo, fino a: nazionale o regionale, con le seguenti: territoriali ovvero regionali, espletati sulla base di pattuizioni che consentano tali accordi, sottoscritte da tutti i firmatari il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

0. 1. 1. 6. Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Motta, Trupia, Nigra, Guerzoni.

Al secondo periodo, sopprimere la parola: nazionale.

0. 1. 1. 5. Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Nigra, Guerzoni.

Sostituire il terzo periodo con le seguenti parole: che in questo caso svolge una funzione conciliativa fra le parti.

0. 1. 1. 3. Motta, Del Bono, Duilio, Cordoni.

Al terzo periodo, sostituire le parole da: di almeno i quattro quinti, fino a: parti sociali, con le seguenti: dei sindacati dei lavoratori rappresentativi di almeno i due terzi del totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali a livello nazionale o di eventuali altri criteri di misurazione della rappresentatività definiti dalla legge.

0. 1. 1. 4. Gasperoni, Cordoni, Motta, Guerzoni, Innocenti, Nigra, Trupia, Buffo, Diana, Sciacca.

Dopo le parole: parti sociali, aggiungere: sulla base di accertamento dei voti ottenuti e/o degli iscritti in quanto disponibili.

0. 1. 1. 2. Grandi.

ART. 1.

All'articolo, comma 2, capoverso articolo 1-bis, comma 2, lettera a) primo periodo, da: le proposte di progressivo adeguamento fino alle parole: parti sociali sono soppresse e conseguentemente alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ; le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico interessato, debbono fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogenei. In caso di mancata sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2003, degli

accordi sindacali collettivi a livello provinciale, ovvero a livello nazionale o regionale, le proposte per il progressivo adeguamento formulate dagli imprenditori sono valutate dal CLES. In tal caso, per la validità delle delibere del CLES è richiesto il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei rappresentanti nominati dalle parti sociali;

1. 1. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso articolo 1-bis, lettera a), sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, dopo le parole: valutate dal CLES inserire le seguenti: , che in questo caso svolge una funzione conciliativa tra le parti.

1. 17. Guerzoni, Motta, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Nigra, Trupia, Buffo.

Al comma 2, capoverso articolo 1-bis, comma 2, lettera b), dopo le parole: trattamento economico aggiungere le seguenti: sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori.

1. 18. Gasperoni, Delbono, Cordoni, Motta, Nigra, Duilio, Innocenti, Carbonella, Trupia.

(Approvato)

Al comma 2, articolo 1-bis, sopprimere il comma 3.

1. 19. Motta, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Gasperoni, Trupia, Nigra, Buffo.

Al comma 2, capoverso articolo 1-bis, comma 3, la parola accordo è sostituita da: collaborazione.

1. 35. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso articolo 1-bis, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1. 20. Cordoni, Delbono, Gasperoni, Motta, Guerzoni, Innocenti, Trupia, Nigra, Duilio, Carbonella.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.2.
DEL GOVERNO.

Sopprimere le parole da nonché le organizzazioni fino alla fine del periodo.

0. 1. 2. 1. Motta, Delbono, Duilio, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti.

Sopprimere dalle parole: che hanno fino al termine.

0. 1. 2. 2. Grandi.

Sostituire dalle parole che hanno fino al termine, con le seguenti: sulla base di un accertamento dei voti ottenuti e/o degli iscritti in quanto disponibili.

0. 1. 2. 3. Grandi.

All'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 1-bis, comma 3, sostituire il secondo periodo con le seguenti parole: Di tali commissioni fanno parte, ove non già presenti, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, nonché le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che hanno sottoscritto l'avviso comune, in materia di emersione dell'economia sommersa, in data 19 luglio 2002.

1. 2. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso articolo 1-bis, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: da ciascuna organizzazione sin-

dacale fino alla fine del periodo con le seguenti: dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

- 1. 21.** Gasperoni, Cordoni, Delbono, Innocenti, Guerzoni, Duilio, Camo, Motta, Nigra, Buffo.

Al comma 2, capoverso articolo 1-bis, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: che ha sottoscritto l'avviso comune *fino alla fine del periodo con le seguenti:* che nelle elezioni delle rappresentanze sindacali abbia raggiunto la soglia del 5 per cento dei voti.

- 1. 22.** Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra.

Sopprimere il comma 5-bis.

- * **1. 24.** Delbono, Motta, Cordoni, Guerzoni.

Sopprimere il comma 5-bis.

- * **1. 23.** Vigni, Dameri.

Al comma 2, capoverso articolo 1-bis, comma 5-bis: ... il parere stesso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta *è sostituito con il seguente:* ... un parere vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

- 1. 25.** (Testo così modificato nel corso della seduta). Delbono, Motta, Cordoni.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso 5-bis, dopo le parole: valuta comunque il piano *aggiungere le seguenti:* di emersione. Restano comunque salve le competenze del comune nelle materie urbanistiche e ambientali.

- 1. 26.** Didonè, Dario Galli.

Al capoverso 7, secondo rigo, sostituire la parola: possono *con la seguente:* debbono.

- 1. 27.** Motta, Guerzoni, Nigra.

Al comma 2, capoverso 8, aggiungere in fine, i seguenti periodi:

Il piano individuale di emersione è approvato dopo un'istruttoria e una proposta condotta dall'organismo responsabile della materia cui si riferisce la proposta di emersione. In caso di decisione difforme dalla proposta il CLES dovrà deliberare con la maggioranza qualificata dei quattro quinti dei componenti il Comitato.

- 1. 28.** Motta, Delbono, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Duilio, Squeglia, Guerzoni.

Al comma 2, capoverso 9, dopo la parola approva aggiungere le seguenti: con le stesse modalità di cui al comma 8.

- 1. 29.** Delbono, Cordoni, Gasperoni, Motta, Guerzoni, Nigra, Innocenti, Diana, Sciacca, Duilio, Carbonella.

Al comma 2 dopo capoverso 9 inserire il seguente:

9-bis. In caso di mancata approvazione del piano individuale di emersione progressiva di cui all'articolo 1-bis della legge n. 383 del 2001, i soggetti presentatori possono accedere, su richiesta, alla procedura di emersione di cui all'articolo 1 della stessa legge.

- 1. 30.** Delbono, Motta, Duilio, Cordoni, Camo, Squeglia, Carbonella, Innocenti, Trupia, Nigra, Guerzoni, Gasperoni.

Al comma 2 capoverso 11 aggiungere in fine il seguente periodo:

Con riferimento alle violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, re-

gistrazione, dichiarazione di inizio attività, commesse dal 1° gennaio 2003 fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione annuale Iva per il 2003.

- 1. 31.** Delbono, Motta, Duilio, Cordoni, Camo, Squeglia, Carbonella, Innocenti, Trupia, Nigra, Guerzoni, Gasperoni.

Al comma 2, capoverso 14, dopo le parole: gare di appalto inserire: pubblico.

- 1. 32.** Motta, Guerzoni, Delbono, Cordoni, Gasperoni, Nigra, Sciacca, Duilio, Camo.

(Approvato)

Al comma 2-bis, sopprimere le parole da: di cui all'articolo 1-bis sino a: ... presente articolo.

- 1. 33.** Delbono, Duilio, Motta, Cordoni.

Al comma 2-bis sostituire le parole: di cui all'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come modificato dal presente articolo, con la seguente: già.

- 1. 36.** Governo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

- 1. 34.** Innocenti, Cordoni, Delbono, Duilio, Guerzoni, Motta, Camo, Nigra, Trupia, Buffo.

Al comma 1, dopo le parole anche alle società ed associazioni sportive aggiungere le seguenti: artistiche e culturali.

- 1-bis. 1.** La Commissione.

(Approvato)

All'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis) La certificazione di cui al comma 1, deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi ed attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa.

- 2. 1.** Guerzoni, Motta, Cordoni, Nigra, Innocenti, Gasperoni, Buffo, Trupia.

(Approvato)

(A.C. 3291 - Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

ritenuto essenziale ai fini di coordinamento delle politiche di emersione avere un quadro unitario degli indirizzi e delle decisioni dei CLES

impegna il Governo

a favorire momenti e sedi di coordinamento su base regionale dei CLES, per poter fornire dati aggiornati sullo stato del processo di emersione alla Giunta e al Consiglio regionale, al CNEL e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

9/3291/1. Guerzoni, Motta, Delbono.

La Camera,

considerato che l'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, inserito dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge in esame istituisce i comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES), composti da 16 componenti di cui 8 designati in maniera paritetica dalle organizzazioni

datoriali e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

impegna il Governo

a chiarire che nella rappresentanza dei datori di lavoro deve essere assicurata la

partecipazione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale delle imprese datoriali dei settori produttivi dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato.

9/3291/2. Sartori, Benedetti Valentini.